II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1996

recante modifica della decisione 94/811/CE che dichiara compatibile con il mercato comune una concentrazione tra imprese

(Caso n. IV/M. 269 — Shell/Montecatini)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(96/648/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la richiesta presentata dalla Shell Petroleum NV e dalla Montedison Nederland NV,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni [2],

considerando quanto segue:

(1) Il 4 gennaio 1994 la Shell Petroleum NV (nel seguito Shell) e la Montedison Nederland NV (nel seguito Montedison) hanno notificato alla Commissione una proposta di costituzione di un'impresa comune avente natura di concentrazione, a partecipazione paritaria (50 %-50 %), nel settore delle poliolefine, denominata Montell, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 (nel seguito regolamento sulle concentrazioni).

(2) L'8 giugno 1994 la Commissione ha adottato la decisione 94/811/CEE [3] che dichiarava la proposta concentrazione compatibile con il mercato comune purché venissero rispettate determinate condizioni e determinati oneri corrispondenti ad impegni assunti dalle parti (nel seguito la decisione).

(3) Il 22 dicembre 1995 le parti hanno presentato una richiesta formale di revisione, ai sensi del punto 118 della decisione, dell'impegno relativo alla tecnologia di produzione di polipropilene (PP) di cui al punto 116 della decisione, [...] [4].

I. La decisione della Commissione dell'8 giugno 1994

(4) La Commissione ha considerato [5] che in seguito alla costituzione della Montell le due tecnologie di punta per la produzione di PP avrebbero fatto capo ad altrettante imprese, entrambe di proprietà esclusiva del gruppo Royal Dutch/Shell. Le tecnologie in questione sono la Spheripol della Montedison e la Unipol sviluppata dalla UCC e dalla Shell Oil, una controllata statunitense della Royal Dutch Shell. La Shell in particolare sarebbe stata responsabile della direzione industriale della Montell, che avrebbe sviluppato e commercializzato la tecnologia Spheripol, mentre la Shell Oil avrebbe contribuito in misura rilevante al pacchetto tenologico Unipol con la fornitura di catalizzatori.

[1] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1 (versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13).
[2] GU n. C 348 del 19. 11. 1996.
[3] GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 48.
[4] Gli spazi lasciati in bianco indicano informazioni omesse in quanto dal segreto commerciale, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89.
[5] Punti 52 e seguenti della decisione.

(5) A parere della Commissione il controllo esercitato dalla Royal Dutch Shell sul comportamento concorrenziale delle due controllate avrebbe influenzato la competizione fra Spheripol ed Unipol, che costituiva la relazione concorrenziale di maggior spicco sul mercato delle licenze di brevetto relative alle tecnologie di produzione del PP e dei servizi ad esse associati («mercato delle tecnologie di produzione del PP»). Risultava infatti poco probabile che altri fornitori già esistenti o potenziali nuovi offerenti di tali tecnologie potessero rappresentare un vincolo significativo per le parti per quanto riguarda l'esercizio del loro potere di mercato nel breve-medio termine. Per queste ragioni la Commissione è giunta alla conclusione che la concentrazione notificata avrebbe determinato una posizione dominante sul mercato delle tecnologie di produzione del PP.

(6) Per eliminare i dubbi individuali dalla Commissione ai fini della concorrenza, le parti hanno assunto determinati impegni nei confronti della Commissione stessa. In base a tali impegni le attività della Montedison nel campo delle tecnologie per la produzione di PP sarebbero rimaste all'esterno dell'ambito Montell in quanto sarebbero state trasferite ad una società distinta, la Technipol, che sarebbe stata strutturalmente e finanziariamente indipendente dalla Shell e dalla Montell oltre che dotata di tutte le attività e caratteristiche necessarie per poter operare in quanto azienda attiva, competitiva ed efficiente sotto il profilo economico-finanziario. Alla luce degli impegni assunti dalle parti, la Commissione ha ritenuto che la concentrazione non avrebbe determinato la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante e che potesse quindi venir dichiarata compatibile con il mercato comune.

(7) Al tempo stesso le parti notificanti si sono riservate il diritto loro riconosciuto dalla normativa comunitaria di richiedere alla Commissione di riesaminare la totalità od una parte specifica degli impegni riguardanti la tecnologia per la produzione di PP, [...] (punto 118 della decisione). La Commissione ha preso nota di tale dichiarazione e confermato la sua disponibilità ad effettuare tale revisione in base alla disciplina comunitaria della concorrenza (punto 121 della decisione).

(8) Al momento in cui è stata adottata la decisione gli accordi contrattuali tra la Shell Oil e la UCC potevano ricapitolarsi come segue. Alla luce della cooperazione tra le due imprese vi era un accordo d'impresa in cooperazione (nel seguito AIC), il cui scopo era quello di combinare il processo a letto fluido della UCC e del catalizzatore SHAC della Shell, nell'intento di sviluppare un pacchetto tecnologico per la produzione di PP denominato Unipol e concederne a terzi l'utilizzazione su licenza. Un impianto per la produzione di PP ubicato a Seadrift nel Texas, utilizzato per dimostrare il funzionamento della tecnologia e produrre PP per conto della Shell Oil, costituiva l'oggetto di un accordo separato d'associazione. Nel contributo della Shell Oil al pacchetto Unipol rientravano la fornitura, l'ulteriore sviluppo, la commercializzazione, la definizione dei prezzi, i servizi d'assistenza tecnica ed ai clienti dei catalizzatori utilizzati in tale processo.

II. Sviluppi successivi

(9) In seguito alla notifica negli Stati Uniti della proposta concentrazione, la Commissione federale del commercio («Federal Trade Commission» — nel seguito CFC) ha avviato un'indagine e trasmesso alle parti notificanti un progetto di obiezioni datato 16 dicembre 1994, nel quale si precisavano determinati dubbi pertinenti alla concorrenza. Nell'intento di eliminare tali dubbi la Shell e la Montedison hanno stipulato un accordo vincolante che implicava la dismissione di tutte le attività, tangibili ed intangibili, della Shell Oil riguardanti la tecnologia di produzione del PP, la tecnologia dei catalizzatori, i polimeri del propilene ed i catalizzatori per la produzione di PP. In attesa di tale dismissione le parti hanno convenuto di scorporare tali attività trasferendole ad un'impresa separata denominata «Polyco».

(10) L'11 novembre 1995 la Shell Oil ha firmato un accordo con la UCC concernente la cessione alla stessa UCC delle attività della Polyco. Tale accordo è stato approvato dalla CFC il 26 dicembre 1995 e l'operazione di dismissione è stata portata a termine il 19 gennaio 1996.

(11) L'accordo intervenuto tra la Shell Oil e la UCC comporta la cessione alla UCC di tutte le partecipazioni che la Shell Oil deteneva nelle attività commerciali riguardanti il PP ed il catalizzatore SHAC nonché di ogni cespite ad essi connesso, tra cui:

— le partecipazioni della Shell Oil nell'AIC ed in tutti gli accordi ad esso connessi;

— le sue partecipazioni nella Seadrift Polypropylene Company e nell'impianto di Seadrift per la produzione di PP;

— il suo impianto pilota per la produzione di catalizzatori per PP;

— i suoi impianti per la produzione di PP e di catalizzatori per PP di Norco (Luisiana), con le relative attività;

— le sue infrastrutture ed attrezzature presso il Westhollow Technology Center di Houston (Texas);

— ogni proprietà intellettuale riguardante le tecnologie della Shell Oil nel campo del PP e dei catalizzatori, inclusi i diritti brevettuali, i segreti commerciali, la tecnologia e le conoscenze metodologiche, gli accordi di ricerca e gli altri accordi necessari, ed infine il diritto al marchio «SHAC».

La Shell Oil ha inoltre convenuto di vendere all'UCC per tre anni a decorrere dalla dismissione il PP monomero a prezzi, termini e condizioni non meno favorevoli di quelli da essa praticati in America settentrionale per le forniture di tale prodotto alla Montell.

(12) [...]. Esse hanno pertanto richiesto alla Commissione di liberarle dall'impegno riguardante le tecnologie di produzione del PP sancito dal punto 116 della decisione per il fatto che e venuta meno la ragion d'essere di tale impegno.

III. Valutazione della richiesta di riesame presentata dalle parti

La possibilità di riesame quale è sancita dalla decisione

(13) L'impegno relativo alle tecnologie per la produzione di PP assunto dalle parti risultava necessario per eliminare i dubbi che la Commissione nutriva ai fini della concorrenza. Tali impegni avevano lo scopo e l'effetto di garantire che le due tecnologie di punta per la produzione di PP, la Spheripol e la Unipol, non ricadessero sotto l'influenza determinante di un unico centro decisionale. Il trasferimento delle attività della Montedison nel campo delle tecnologie di produzione del PP ad una società separata controllata unicamente dalla Montedison stessa produceva il risultato di sottrarre la tecnologia Spheripol al campo d'influenza della Shell, consentendole di continuare ad operare sul mercato in quanto concorrente indipendente ed efficiente.

(14) In base a questa stessa logica, un cambiamento strutturale di rilievo degli accordi contrattuali stipulati dalla Shell Oil con la UCC, in seguito al quale la tecnologia Unipol fosse sottratta al campo d'influenza del gruppo Royal Dutch/Shell restando nel mercato in quanto concorrente indipendente ed efficiente, avrebbe potuto eliminare altrettanto bene i dubbi della Commissione pertinente alla concorrenza. Il verificarsi di tale cambiamento avrebbe costituito un motivo sufficiente per dichiarare la concentrazione compatibile con il mercato comune. Per questo motivo [...] la decisione affermava la disponibilità della Commissione di riesaminare, in base alla disciplina comunitaria della concorrenza, se continuasse o no a sussistere la necessità dell'impegno riguardante la costituzione della Technipol.

Gli effetti dell'accordo tra Shell Oil e UCC

(15) In seguito all'accordo le partecipazioni della Shell Oil nell'AIC vengono trasferite alla UCC, e la Shell Oil non avrà altri diritti od obbligazioni in base all'AIC. Gli accordi contrattuali tra la Shell Oil e la UCC verranno quindi meno e la Shell Oil cesserà di avere legami con la UCC che abbiano rilievo ai fini della tecnologia Unipol per la produzione di PP.

(16) Inoltre l'accordo fornisce all'UCC tutti gli attivi e la caratteristiche necessari per poter continuare a gestire Unipol come una tecnologia operativa, efficiente sotto il profilo economico-finanziario e competitiva ed a sviluppare indipendentemente le tecnologie di produzione del PP. Come si è già visto il pacchetto Unipol combinava un processo dell'UCC con catalizzatori della Shell Oil. L'accordo dispone che la Shell Oil trasferisca alla UCC il suo impianto pilota per la produzione di catalizzatori, tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti la tecnologia dei catalizzatori [1] e gli impianti e le attrezzature di cui dispone presso il Westhollow Tecnology Center di Houston (Texas) utilizzati per le attività di ricerca, sviluppo e sostegno tecnico riguardanti PP e catalizzatori. La Shell Oil cederà parimenti il suo impianto per la produzione di PP di Seadrift, utilizzato a fini di produzione e di dimostrazione della tecnologia Unipol. Nel novero delle attività cedute rientreranno tutti gli elenchi dei clienti, le informazioni tecniche, le interessenze in contratti con clienti, fornitori ecc. nonché tutti i libri contabili, i registri e gli archivi pertinenti a tale attività commerciale. Infine, UCC impiegherà per il futuro il personale in precedenza di Shell Oil già impegnato a supporto delle attività relative alle licenze di brevetto riguardanti la tecnologia Unipol di produzione del PP.

(17) In sintesi, l'accordo permette ad UCC di acquistare il controllo esclusivo degli attivi e del personale che costituivano l'apporto di Shell Oil al pacchetto tecnologico Unipol e che consentivano a Shell Oil di contribuire al successo delle attività relative alle licenza di brevetto riguardanti la tecnologia Unipol di produzione del PP. Oltre ad acquisire tali attività, UCC dispone in proprio di sostanziali risorse. UCC è una grande e complessa società e uno dei più importanti titolari dei diritti di brevetto relativi alla tecnologia di produzione del PE — il pacchetto Unipol per il PP si basava su una tecnologia di processo inizialmente sviluppata e impiegata per la produzione di PE. La tecnologia, la competenza e le risorse che costituivano il contributo di UCC al pacchetto Unipol per il PP continueranno ovviamente a sostenere il successo di quel pacchetto i cui risultati e la cui reputazione tra i licenziatari di tecnologia per la produzione di PP sono già ben consolidati. Come illustrato nella decisione originaria della Commissione, Unipol è uno dei due principali pacchetti tecnologici per la produzione di PP e rappresenta circa il [2] [...] dell'intera capacità produttiva mondiale di PP — Spheripol rappresenta circa il [3] [...] della capacità produttiva mondiale di PP. In particolare, Unipol presenta una serie di caratteristiche ritenute importanti dai

[1] Di cui fanno parte tra l'altro brevetti, licenze e tecnologie brevettuali, diritti pertinenti a segreti commerciali, tecnologie e conoscenze metodologiche, il diritto di ottenere ed utilizzare i risultati di determinate attività future di ricerca e sviluppo della tecnologia Shell dei catalizzatori senza dover pagare royalties nonché i diritti ai marchi ed alle denominazioni commerciali riguardanti il catalizzatore SHAC.
[2] Tra il 25 % e il 50 %.
[3] Tra il 25 % e il 50 %.

licenziamentari in sede di scelta di una tecnologia di produzione del PP, ad esempio in termini di gamma produttiva, semplicità di gestione, rapporto costo-performance e dimensione del parco brevetti (1).

(18) I cambiamenti determinati dall'accordo non riguardano unicamente gli accordi relativi alla Unipol, ma vanno anche oltre. La Shell Oil in particolare ha anche accettato di cedere alla UCC i suoi impianti e le sue attività pertinenti alla produzione di PP e catalizzatori situati a Norco (Luisiana), con una capacità produttiva annua di circa 150 kts. Tali impianti ed attività relativi alla produzione di PP esulavano dall'ambito degli accordi d'associazione stipulati dalla Shell Oil con la UCC pe la tecnologia Unipol. Accordi che comprendevano solo l'impianto di Seadrift con una capacità produttiva annua di circa 100 kts.

(19) La Commissione ritiene che gli elementi sopra menzionati determinano la rottura dei legami tra la Shell ed una delle due tecnologie di punta per la produzione di PP (segnatamente la Unipol) ed al tempo stesso garantiscano che la Unipol continui ad esistere in quanto tecnologia indipendente ed efficiente, in grado di fare una valida concorrenza alla Spheripol. Come già visto la costituzione della Technipol si prefiggeva uno scopo ed un effetto assolutamente identici, ossia quello di garantire che una delle due tecnologie di punta nel campo della produzione di PP (in questo caso la Spheripol) rimanesse indipendente dall'influenza della Shell e continuasse a rappresentare un valido concorrente sul mercato.

(20) Alla luce di quanto precede, ciascuno dei due provvedimenti avrebbe da solo eliminato i dubbi della Commissione pertinenti alla concorrenza e riguardanti più in particolare il predominio sul mercato delle tecnologie per la produzione di PP quali figurano nella decisione dell'8 giugno 1994; di conseguenza sotto il profilo della disciplina comunitaria della concorrenza non risultava necessario il contemporaneo sussistere di entrambi. [...] a termini del punto 118 della decisione. Essi costituiscono pertanto un motivo sufficiente per modificare la decisione originaria, revocando le condizioni e gli oneri di cui era corredata nell'intento di garantire il rispetto degli impegni relativi alle tecnologie di produzione del PP.

IV. Conclusione finale

(21) Per i motivi sopra riferiti la Commissione ritiene che, alla luce degli sviluppi verificatisi dopo l'adozione della sua decisione dell'8 giugno 1994, l'impegno di cui al punto 116 della decisione, relativo alle tecnologie di produzione, del PP non risulti più necessario per eliminare i dubbi che essa nutriva ai fini della concorrenza, menzionati nella decisione stessa. La concentrazione tra la Shell e la Montedison può pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato comune senza imposizione di condizioni ed oneri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione 94/811/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«*Articolo 1*

La concentrazione tra la Shell e la Montedison è dichiarata compatibile con il mercato comune».

Articolo 2

Sono destinatarie della presente decisione le seguenti imprese:

Shell Petroleum NV
30 Karel van Bylandtlaan,
NL-L'Aia

e

Montedison Nederland NV
Admiraliteitskade, 60
NL-3063 ED Rotterdam

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) Paragrafi 65 e seguenti della decisione.